



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI-SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 807/2020 del 17 dicembre 2020

ALESSANDRO

omissis

Fondo Pensioni Sicilia

giudice

ricorrente

convenuto

Determinazione base pensionabile – Quota contributiva – Inserimento della Indennità integrativa speciale – Non spetta

E' pacifico che [.....] le disposizioni da ultimo citate [art. 51, comma 3, e 52, comma 1, della L.R. n. 9 del 2015] - tese, da un lato, alla “*armonizzazione del sistema previdenziale regionale con quello statale*” (art. 51), e, dall'altro lato, a mantenere per una platea di dipendenti il beneficio di un “*regime transitorio*” di favore (art. 52)-, non è (e non potrebbe) ritenersi innovativo, tanto meno in senso ampliativo, della nozione di base pensionabile, *recte* di retribuzione utile ai fini pensionistici, così come discendente dall'applicazione degli artt. 4 e 31 della menzionata legge regionale del 1962 e dalle successive disposizioni legislative regionali che hanno inciso su tali nozione; e tali conclusioni non mutano ancorché la novella introdotta con la L.R. 12/2015, che ha sostituito nel testo normativo degli artt. 51, co. 3 e 52, co. 1 e co. 6, della L.R. 9/2015, le parole “*dei trattamenti stipendiali complessivi*” con “*delle retribuzioni*”. Né a diversa conclusione si potrebbe giungere sulla base di un'interpretazione sistematica della riforma delle pensioni regionali del 2015, atteso che l'ultrattività dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2003 è espressione di un regime transitorio che - per quanto di maggior favore per i dipendenti con determinati requisiti di anzianità ancora in servizio al momento dell'entrata in vigore della l.r. n.9/2015 – non può risolversi in un aumento della spesa pensionistica rispetto al regime previgente.

Estensore della massima avv. Orazio Sciacca